

LA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE.

CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA



*Simone Giannini**

SOMMARIO 1. I principali aspetti problematici dell'istituto. — 1.1. I difetti del richiamo al regime di procedibilità a querela sottoposta a remissione. — 1.2. Le incertezze sull'ambito di operatività. — 2. Orizzonti (mancati) di riforma. — 3. La questione dell'estensibilità dell'art. 162-ter c.p. ai delitti procedibili a querela irrevocabile.

1. I principali aspetti problematici dell'istituto

Come noto, la legge n. 103/2017, comunemente denominata “riforma Orlando”, fra le plurime modifiche introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale, ha disposto l'introduzione di nuova causa di estinzione del reato, cristallizzata nell'art. 162-ter c.p. ed incentrata sulla predisposizione da parte dell'imputato di condotte riparatorie in grado di elidere il danno civile e (ove possibile) il danno criminale cagionato dal fatto tipico.

La *ratio* della disposizione è rinvenibile nell'esigenza di favorire il fenomeno di deflazione processuale mediante un meccanismo di definizione alternativa della vicenda criminosa¹, coniugando così le esigenze pubblicistiche di celerità, speditezza e conclusione in tempi ragionevoli dei procedimenti penali con quelle privatistiche dell'imputato di veder la propria posizione stralciata in virtù di una congrua riparazione precedentemente apprestata².

Nonostante le apprezzabili potenzialità deflative dell'art. 162-ter c.p., la fattispecie estintiva in parola non ha trovato particolare fortuna nella prassi in ragione dei propri limiti operativi e strutturali, quali l'ancoraggio dell'ambito di applicazione

* Specializzato in professioni legali nell'Università di Firenze

¹ A. Ferrato, voce *Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, agg. X, a cura di A. Gaito, M. Romano, M. Ronco, G. Spangher, Torino, Utet, 2018, p. 179.

² S.M. Corso, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 3, p. 953.

dell'istituto al regime di procedibilità a querela soggetta a remissione previsto per determinati delitti³, un automatismo applicativo che non tiene adeguatamente conto della volontà della persona offesa dal reato⁴, nonché una disciplina processuale che risulta essere particolarmente scarna⁵, e, infine, incertezze ermeneutiche circa le fasi processuali in cui la causa estintiva sarebbe attivabile⁶.

La scarsa applicazione della fattispecie estintiva parrebbe inoltre essere ascrivibile anche al fatto che il buon esito della scelta difensiva dell'imputato o comunque i vantaggi derivanti da essa sono sempre vincolati ad una valutazione fortemente discrezionale, e dunque aleatoria, del giudice penale in punto di congruità ed "integralità" delle condotte riparatorie poste in essere.

Così, potrebbe apparire poco appetibile per l'imputato predisporre in una fase anticipata del procedimento penale le restituzioni e il risarcimento integrale del danno cagionato, nonché l'eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato senza avere la certezza che il giudice le ritenga idonee a soddisfare i presupposti della fattispecie estintiva, specialmente nelle ipotesi in cui questi ritenga il risarcimento offerto insufficiente sulla base delle indicazioni – sebbene non vincolanti – adottate dalla persona offesa dal reato.

Su tali aspetti merita soffermarsi più dettagliatamente.

1.1 - I difetti del richiamo al regime di procedibilità a querela sottoposta a remissione

La scelta legislativa di saldare il funzionamento dell'art. 162-ter c.p. all'area dei reati procedibili a querela rimettibile è parsa animata, almeno in linea di principio,

³ A. M. Siagura, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie nel bilanciamento tra mediazione e deflazione*, in *Arch. pen.*, 2018, n. 1, p. 189 ss.

⁴ Si vedano, *ex multis*, G.P. Demuro, *L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, fasc. 1, p. 469; R. Muzzica, *Il ruolo della vittima negli istituti riparativi*, in www.laegislazionepenale.eu, 22.11.2019, p. 29; C. Perini, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.: deflazione senza "restorative justice"*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, fasc. 10, p. 1278.

⁵ Sul punto, F. Caporotundo, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza ordinaria e di quella onoraria*, in *Cass. pen.*, 2020, fasc. 6, p. 2555 ss.

⁶ In particolare, le perplessità della dottrina si sono concentrate sulla compatibilità e quindi operatività dell'art. 162-ter c.p. con specifico riferimento alla fase delle indagini preliminari. In senso favorevole, G. Amato, *Adesso l'imputato può "cancellare" la sua condotta illecita*, in *Guida dir.*, 2017, fasc. 31, p. 97 ss.; E. Mattevi, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2017, p. 44 ss.

dall'intento di limitare l'operatività della causa di estinzione del reato solamente a quelle fattispecie criminose che siano caratterizzate da un'offensività circoscritta a beni giuridici di carattere esclusivamente privatistico.

Nella prospettiva adottata dal legislatore del 2017, in altre parole, l'estinzione del reato per condotte riparatorie, al pari della revisione del regime di procedibilità di talune fattispecie incriminatrici – da officioso a querela della persona offesa – ivi parimenti prevista, sarebbe stata funzionale alla composizione della conflittualità intercorrente fra soggetti privati, nonché a valorizzare l'interesse privato alla punizione del colpevole, proprio in un ambito di penalità connotato dall'offesa a beni strettamente individuali⁷.

Un nodo problematico, tuttavia, si è subito registrato con riferimento al delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), per il quale, al di fuori dei casi in cui il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, ovvero quando è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio o se è commesso mediante reiterate minacce gravi, ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p., opera un regime di procedibilità a querela revocabile della persona offesa.

Nella specie è stata segnalata la difficoltà logica di conciliare la causa estintiva introdotta dall'art. 162-*ter* c.p. con una fattispecie criminosa che, anche nelle ipotesi di "minore gravità", risulta essere caratterizzata da un disvalore particolarmente intenso, stante l'incidenza dell'offesa su beni giuridici primari⁸.

Pertanto, al fine di evitare il rischio che le condotte riparatorie potessero apparire come mera monetizzazione dell'offesa cagionata o comunque come "prezzo" da pagare per il conseguimento dell'estinzione del reato, e dunque dell'impunità, anche a fronte della lesione o messa in pericolo di beni personali indisponibili, il campo operativo della causa estintiva è stato oggetto di un successivo intervento correttivo apportato a mezzo della legge n. 172/2017, con cui sostanzialmente si è aggiunto un quarto comma all'art. 162-*ter* c.p. nel quale si afferma esplicitamente la non applicabilità dell'istituto alla fattispecie di atti persecutori.

⁷ Per un'analitica ricognizione della portata e degli effetti della riforma Orlando in punto di condizioni di procedibilità del reato, specialmente sotto il profilo della delega in essa contenuta ed esercitata dal legislatore delegato mediante il d.lgs. 36/2018, nonché sulle implicazioni e criticità applicative sorte, si veda C. Paonessa, *Le modifiche al regime di procedibilità a querela introdotte dal d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36*, in *www.la legislazione penale.eu*, 6.3.2019, p. 1 ss.

⁸ In merito alle problematiche sottese all'applicazione della norma ai reati offensivi di interessi personali, cfr. D. Ferranti, *Giustizia riparatoria e stalking: qualche riflessione a margine di recenti polemiche*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 4.7.2017, p. 3 ss.

Probabilmente, per fronteggiare problematiche del genere sarebbe stato più opportuno prescindere alla radice dalla procedibilità ed indicare un determinato limite edittale massimo di pena a cui ancorare il funzionamento della causa di estinzione⁹, prendendo come modello di riferimento istituti già presenti nel sistema penale, quali ad esempio la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.) e la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-*bis* e ss. c.p.).

In ogni caso, la scelta del legislatore del 2017 di non ricorrere al modello dei limiti edittali massimi di pena per l'operatività della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere compresa tenendo conto del fatto che l'introduzione dell'istituto è stata congegnata parallelamente ad un incremento del novero delle fattispecie criminose assoggettate ad un regime di procedibilità a querela, specialmente con riferimento ai delitti contro il patrimonio e contro la persona.

In sostanza, nella prospettiva della riforma Orlando, il passaggio da modelli di procedibilità d'ufficio a querela rimettibile per determinati delitti avrebbe assicurato un miglioramento dell'efficienza del sistema penale, poiché sarebbe stata resa più agevole, allo stesso tempo, l'estinzione dei procedimenti penali per effetto di composizioni conciliative (attraverso la remissione della querela *ex art.* 152 c.p.) ovvero – nel caso in cui le stesse non si realizzassero per opposizione della persona offesa del reato – per effetto delle condotte riparatorie di cui all'art. 162-*ter* c.p.

Resta il fatto che il regime di procedibilità è sostanzialmente inidoneo a “rappresentare” in modo adeguato l'offensività dello specifico reato a cui si riferisce. Essendo la fattispecie estintiva incardinata su un elemento che non è in grado di dire nulla sul grado di disvalore intrinseco alla particolare ipotesi criminosa, il rischio è quello di ammettere l'operatività della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie a fronte di fattispecie che, benché siano procedibili a querela revocabile, risultino essere connotate da una marcata offensività a beni giuridici di rango primario.

1.2 – *Le incertezze sull'ambito di operatività*

Una ulteriore criticità strutturale della causa estintiva in esame tende a concentrarsi sul piano processuale, poiché il riferimento testuale dell'art. 162-*ter* c.p.

⁹ D. N. Cascini, *Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?*, in *Arch. pen.*, 2017, fasc. 2, p. 6.

alla figura dell'«imputato», nonché all'audizione delle «parti» e l'individuazione del termine massimo entro cui porre in essere le condotte riparatorie nella dichiarazione di apertura del dibattimento sembrerebbero far propendere per un'operatività della fattispecie estintiva solo successivamente all'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero¹⁰.

Sulla base della lettera della norma, in breve, si dovrebbe ritenere che presupposto implicito per la configurabilità della fattispecie estintiva sia la costituzione di un rapporto processuale in senso stretto, poiché l'imputato vede come interlocutore di riferimento ai fini della fruizione dell'art. 162-ter c.p. proprio il giudice, chiamato ad attuare il contraddittorio sulle condotte riparatorie tenute dall'autore del reato e valutare il carattere di integralità o meno delle medesime.

Inoltre, il riferimento espresso al termine finale della dichiarazione di apertura del dibattimento potrebbe essere interpretato nel senso dell'applicazione della causa estintiva solamente per quei processi che prevedono la fase del giudizio, operando pertanto solo nell'ambito dei riti ordinari e non nei riti alternativi. Da qui sono sorti dubbi sulla compatibilità della causa estintiva con la disciplina del procedimento per decreto (art. 459 e ss. c.p.p.), in virtù dell'assenza di un rapporto processuale in senso stretto, nonché con la disciplina del giudizio abbreviato (art. 438 e ss. c.p.p.), poiché in questo modello processuale, difettando la dichiarazione giudiziale di apertura del dibattimento, sarebbe assente quel termine massimo entro cui porre in essere le condotte riparatorie.

Tali incertezze interpretative potrebbero comunque essere superate ammettendo che, nel procedimento per decreto, l'imputato possa invocare la fattispecie estintiva mediante l'atto di opposizione al decreto penale di condanna, conseguendo poi gli effetti estintivi nel conseguente dibattimento¹¹. Di converso, per quanto concerne il giudizio abbreviato, si potrebbe ipotizzare una sostituzione – o correzione – del termine finale della dichiarazione di apertura del dibattimento con la dichiarazione di apertura della discussione ex art. 441, comma 1, c.p.p. e 421, comma 1, c.p.p.¹².

¹⁰ B. Giordano, *Estinzione del reato e riparazione del danno: c'è chi può e chi non può*, in www.giustiziainsieme.it, 15.6.2017, p. 2 ss.

¹¹ In questo senso, O. Murro, *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, in *La riforma Orlando, Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, Pacini, 2017, p. 47.

¹² D. Potetti, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): profili procedurali*, in *Cass. pen.*, 2018, fasc. 12, p. 4286.

In ogni caso, anche a fronte di tali soluzioni, perplessità permangono circa il funzionamento dell'istituto con riferimento alla fase processuale delle indagini preliminari. Non va sottaciuto, infatti, come tale fase rappresenti il luogo naturale dove l'imputato possa spontaneamente attivarsi al fine di tenere le relative condotte riparatorie. La possibilità di vedere integrata la fattispecie estintiva già in un momento antecedente alla formulazione dell'imputazione da parte della pubblica accusa, del resto, sarebbe perfettamente coerente con la summenzionata finalità deflattiva dell'istituto.

Seguendo questa direttrice, del resto, si conseguirebbe il triplice risultato di pervenire ad una celere definizione della posizione processuale della persona sottoposta ad indagini, assicurare la riparazione integrale della vittima del reato e garantire un considerevole risparmio di attività processuali.

Ragioni di opportunità pertanto suggerirebbero di considerare, in senso più elastico, l'imputato richiamato dalla norma come persona sottoposta ad indagini, mentre il riferimento alle parti potrebbe essere declinato come semplice necessità dell'attivazione di un contraddittorio sull'integralità della riparazione approntata dal reo.

Nel solco di questa ricostruzione ermeneutica, tesa a valorizzare la finalità deflattiva dell'istituto, si è sostenuto che laddove l'indagato abbia posto in essere condotte riparatorie congrue e idonee ad elidere il danno civile e criminale, il Pubblico Ministero possa altresì richiedere l'archiviazione del reato ai sensi dell'art. 411 c.p.p., in virtù dell'integrazione di una causa di estinzione del reato¹³.

Tuttavia, tale prospettiva sembra non poter trovare accoglimento, in quanto la richiesta di archiviazione anzidetta presuppone il pregresso perfezionamento della causa estintiva che, nell'ipotesi dell'art. 162-ter c.p., non sarebbe ancora intervenuta poiché legata in modo imprescindibile ad una valutazione positiva del giudice delle condotte riparatorie (oltre che di congruità delle stesse), che sarebbe dunque assente al momento dell'eventuale richiesta del Pubblico Ministero. Atteso ciò, dunque, permarrrebbe la legittimazione all'accesso alla causa estintiva solo in capo all'imputato in un contesto processuale già definito e incardinato con la formulazione dell'imputazione da parte del magistrato requirente.

¹³ S.M. Corso, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato*, cit., p. 950-951.

2. Orizzonti (mancati) di riforma

Parte delle criticità ed incertezze dell'istituto avrebbero potuto essere superate – va detto – laddove il Governo avesse deciso di dar seguito alle proposte avanzate dalla commissione Lattanzi circa l'introduzione, da una parte, dell'archiviazione meritata quale meccanismo alternativo di definizione della vicenda processuale e, dall'altra, l'incremento della portata applicativa della causa di estinzione per condotte riparatorie anche ai delitti procedibili a querela irrevocabile.

Per quanto concerne l'archiviazione meritata si può brevemente osservare come la stessa, dato che avrebbe operato necessariamente nella fase conclusiva delle indagini preliminari, avrebbe potuto rappresentare un paradigma alternativo di definizione della vicenda processuale configurabile prima dell'esercizio da parte del pubblico ministero dell'azione penale nei confronti della persona sottoposta ad indagini.

L'archiviazione meritata, nella prospettazione offerta dalla commissione, avrebbe così consentito all'indagato, mediante adempimento di una serie di prestazioni a favore della collettività e/o della vittima del reato, di conseguire lo stralcio della propria posizione processuale in virtù dell'estinzione del reato per cui si procedeva.

Il beneficio dell'introduzione di un meccanismo del genere – oltre allo sfoltimento dei carichi processuali e alla promozione di pratiche alternative alla sanzione penale – avrebbe potuto altresì cogliersi nel fatto di agevolare una più chiara e precisa delimitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 162-*ter* c.p., consentendo così di superare così quelle incertezze ermeneutiche sorte sul punto. In questo senso, pertanto, mentre l'archiviazione meritata avrebbe potuto operare per la sola fase delle indagini preliminari, il funzionamento della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie sarebbe stato circoscritto alle sole fasi processuali successive all'esercizio dell'azione penale.

Una soluzione del genere avrebbe avuto il vantaggio di rivelarsi coerente con il dato letterale dell'art. 162-*ter* c.p. e con la struttura stessa della fattispecie estintiva, incentrata sulla spontanea iniziativa dell'imputato e sulla relazione che intercorre fra questi e il giudice, il cui presupposto è proprio l'instaurazione di un rapporto processuale in senso stretto attraverso la formulazione dell'imputazione da parte della pubblica accusa.

3. La questione dell'estensibilità dell'art. 162-ter c.p. ai delitti procedibili a querela irrevocabile

Merita rilevare che, fra i numerosi suggerimenti di riforma elaborati dalla commissione Lattanzi che non hanno trovato seguito nel *corpus* di emendamenti al disegno di legge A.C. 2345 presentati dal Governo il 14 luglio 2021, la proposta più interessante concerneva la previsione di estendere l'applicabilità della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie anche ai delitti caratterizzati da un regime di procedibilità a querela non soggetta a remissione, laddove vi fosse il consenso della persona offesa, adeguatamente valutato dal giudice.

Tale proposta, mossa dall'esigenza di rimediare alla scarsa applicazione pratica dell'istituto, avrebbe consentito di introdurre un nuovo modulo operativo della fattispecie estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. capace di superare alcune delle problematiche inficianti l'istituto precedentemente enunciate, quali l'assenza di un rilievo effettivo della volontà espressa dalla persona offesa del reato e il difetto di una partecipazione attiva della stessa nella vicenda estintiva.

La modifica prospettata dalla commissione, benché avente carattere esemplificativo, può comunque costituire un valido punto di partenza per valutare quali possano essere, in termini generali, le implicazioni di un'apertura della causa estintiva all'area dei delitti procedibili a querela revocabile. In questo senso, merita pertanto procedere ad una breve ricognizione delle fattispecie criminose che finirebbero per essere coinvolte da una novità del genere, nonché al rilievo delle criticità che di riflesso potrebbero sorgere.

Sotto il primo profilo, il suggerito ampliamento dell'ambito applicativo della causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. sembrerebbe interessare principalmente l'area dei delitti in materia sessuale, in particolare le ipotesi di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, commi 1-4, c.p.).

Tuttavia, il problema sotteso ad un eventuale applicazione *tout court* della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie ai delitti a sfondo sessuale consisterebbe nella perdita da parte dell'art. 162-ter c.p. della propria *ratio* ispiratrice o comunque della relativa funzione originaria, poiché ne deriverebbe un passaggio – se non, addirittura, una trasformazione – dell'istituto da una causa di estinzione del reato attivabile per delitti caratterizzati da un contenuto di disvalore tutto sommato modesto ad una fattispecie estintiva applicabile anche per fatti di reato connotati da una notevole offensività.

Essendo le fattispecie criminose in questione ancorate ad oggettività giuridiche di rango primario, quali l'intangibilità sessuale e la libertà di autodeterminazione in ambito sessuale, vale a dire diritti fondamentali della persona, è possibile cogliere la distanza e scarsa compatibilità logica fra delitti di tale indole ed un istituto introdotto per consentire l'estinzione mediante riparazione di vicende criminose bagatellari – sovente, anche se non esclusivamente, di natura patrimoniale – o comunque di minore gravità. Tale criticità, pertanto, riveste profili sostanziali, e difficilmente potrebbe essere superata dalla semplice prestazione da parte della persona offesa di un consenso ad un'estensione in tal senso, seppur adeguatamente valutata dal giudice.

Ciò premesso, una soluzione intermedia che consenta di estendere l'operatività dell'art. 162-ter c.p. all'alveo dei reati sessuali senza che si pongano questioni di coerenza o compatibilità logica, può comunque individuarsi nella scelta di limitarne l'applicazione esclusivamente alle ipotesi delittuose di minore gravità (basti pensare, a titolo esemplificativo, alle ipotesi previste dall'art. 609-bis, comma 3, c.p. e art. 609-quater c.p.).

In ogni caso, non è detto che una soluzione del genere sia sufficiente da sola ad assicurare un incremento dell'utilizzo della causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. nella prassi applicativa, poiché, in prima battuta, sarebbe necessario verificare in concreto l'incidenza e frequenza casistica dei delitti in materia sessuale di minore gravità al fine di saggiare quanto consistente, dal punto di vista quantitativo, possa essere il ricorso all'istituto. In secondo luogo, l'operatività della fattispecie estintiva per dette fattispecie criminose sarebbe altresì vincolata alla necessaria prestazione del consenso da parte della persona offesa – nonché ad un vaglio positivo in tal senso da parte del giudice penale – trattandosi quest'ultimo di un aspetto tutt'altro che scontato, considerando che la vittima di un delitto a sfondo sessuale difficilmente potrebbe essere portata ad ammettere una riparazione avente funzione estintiva del reato a fronte della lesione di un proprio diritto personale primario.

Se dunque la prestazione del consenso della vittima del reato appare come il vero spartiacque ai fini di un incremento dell'impiego nella prassi dell'art. 162-ter c.p. – aspetto su cui l'imputato non ha un controllo effettivo –, un ulteriore dubbio sorge con riferimento alla compatibilità logica del mancato consenso della persona offesa con il meccanismo dell'offerta reale ex artt. 1208 e ss. del codice civile richiamato dalla norma.

Il problema qui verte nel fatto che l'offerta reale costituisce uno strumento mediante cui l'imputato può pervenire all'estinzione del reato commesso mediante

una formale offerta di risarcimento dei danni anche a fronte del rifiuto opposto dalla persona offesa, previa valutazione giudiziale di congruità, talché viene da chiedersi se questo modulo operativo dell'art. 162-ter c.p. possa essere configurabile nell'alveo dei delitti procedibili a querela irrevocabile.

In altri termini, la contraddittorietà potrebbe ravvisarsi nel fatto che la vittima del reato prima manifesti il proprio consenso all'estensione della fattispecie estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. al delitto a querela irrevocabile per cui si procede e successivamente opponga un rifiuto alla riparazione approntata dall'imputato nella forma dell'offerta reale, seguendo a ciò comunque l'estinzione della vicenda processuale.

Tale prospettiva però, a ben vedere, comporterebbe una svalutazione della volontà della persona offesa che sarebbe difficile da giustificare proprio in un ambito dove il consenso di questa costituisce condizione necessaria affinché le condotte riparatorie possano avere un'efficacia estintiva.

Un correttivo a questa criticità potrebbe essere apportato subordinando l'estensibilità dell'art. 162-ter c.p. alla categoria dei delitti procedibili a querela non soggetta a remissione non solo al consenso della persona offesa, ma anche ad una riparazione che sia avvertita congrua *in primis* proprio dalla medesima, in virtù del fatto che si tratta di illeciti penali che incidono – come più volte ricordato – su oggettività giuridiche di rango primario.

Se ci si allinea su questa direttrice, l'estensione del funzionamento dell'art. 162-ter c.p. a tali delitti potrebbe essere realizzata mediante la previsione di un autonomo modulo operativo della causa estintiva nel quale sia espunto il riferimento all'offerta reale *ex art. 1208 e ss. c.c.* – in quanto logicamente incompatibile – e la cui integrazione sia legata ad una valutazione di congruità delle condotte riparatorie predisposte dall'imputato tanto del giudice quanto della persona offesa.

In alternativa a questa ipotesi, un'opzione percorribile sarebbe quella di allineare la disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie con riferimento ai delitti a querela irrevocabile con i principi posti a fondamento della giustizia riparativa; in questo senso, il funzionamento della causa estintiva in un ambito delicato, quale quello dei delitti sessuali, potrebbe essere subordinato al positivo e proficuo espletamento di un percorso dialogico – adeguatamente proceduralizzato – fra l'imputato e la vittima del reato¹⁴.

¹⁴ È importante ricordare che quella di condotta riparatoria è una nozione sì connessa, ma distinta rispetto a quella di giustizia riparativa, che da sola considerata – nella forma del risarcimento

La percorribilità di quest'ultima prospettiva, del resto, non è da considerarsi peregrina, anche alla luce del fatto che, così come risulta dagli emendamenti presentati al disegno di legge A.C. 2345, il Governo ha deciso di puntare nella direzione di una vera e propria implementazione nel sistema italiano di una disciplina organica della giustizia riparativa.

Il vantaggio di un allineamento della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie per delitti a querela irrevocabile con il modello della giustizia riparativa verterebbe, inoltre, nel fatto di coniugare alla funzione deflattiva dell'istituto anche una vera e propria funzione rieducativa, perché il buon andamento del percorso dialogico allacciato fra l'imputato e la vittima passerebbe attraverso una rivalutazione critica da parte del primo delle scelte fatte, con la maturazione pertanto di una consapevolezza del disvalore sociale della sua condotta e dei danni procurati¹⁵.

In definitiva, nonostante si sia deciso di mantenere per il momento inalterata la portata e la disciplina dell'art. 162-ter c.p., la proposta della commissione Lattanzi merita comunque una particolare attenzione perché, ove calibrata ed integrata in modo da eludere le criticità in precedenza rilevate, sarebbe in grado di mettere a disposizione dell'imputato uno strumento ad ampio spettro in grado di contemperare le esigenze di rapida definizione dei processi pendenti con quelle di adeguata valorizzazione della posizione occupata dalla vittima, aspetto che – come ricordato – rappresenta un grave *vulnus* della disciplina attuale dell'istituto.

dei danni nonché dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – è in grado di soddisfare solamente uno dei tanti caratteri del paradigma premiale riparativo. Così F. Giunta, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in *Pena, riparazione e riconciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio, Atti del Convegno di Studi (Como, 13-14 maggio 2005)*, Varese, Insubria University Press, 2007, p. 62 ss.

¹⁵ In dottrina si è correttamente osservato che l'esclusione dell'art. 162-ter c.p. dall'alveo della *restorative justice* verte principalmente sulla circostanza che nell'attuale conformazione dell'istituto sia assente una qualsiasi parentesi o percorso guidato di mediazione o comprensione reciproca del torto, così L. Spadano, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?*, in www.archiviopenale.it, 6.3.2020, p. 20, nonché un momento genuinamente rieducativo in capo al reo, R.G. Maruotti, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni de iure condito*, in www.questionegiustizia.it, 20.6.2017, p. 6.